

GIUSEPPE DI CHIARA

*Professore ordinario – Università degli Studi di Palermo*

## Giudizio abbreviato, reati “da ergastolo”, populismo penale e Stato di diritto

### *Summary Proceedings (“giudizio abbreviato”), Life Imprisonment Crimes, Penal Populism and Rule of Law*

---

Al culmine di trent'anni di tensioni e di incomprensioni, le scelte trancianti coagulatesi nella l. n. 33 del 2019 escludono radicalmente dall'accesso al rito abbreviato le imputazioni per reati punibili con la pena dell'ergastolo. Sul piano delle politiche di sistema nella stagione del populismo penale, la filigrana della novella del 2019 appare emblematica di nuove preoccupanti disinvolture: la riscrittura delle regole del processo è stata elettivamente finalizzata all'irrigidimento della previsione edittale, convergendo sull'obiettivo di rendere inesorabile la sanzione della pena “a vita”, sottratta a ogni flessibilità; il processo penale regredisce, così, allo stadio del “servo muto”, asservito a una pervicace esigenza di spettacolarizzazione degli scopi repressivi.

*Thirty years later many doubts and misunderstanding, in 2019 a reform of Italian Criminal Procedure has radically excluded the summary proceedings (“giudizio abbreviato”) for life imprisonment crimes. On the level of systemic policies in the era of penal populism, the rewriting of special proceedings rules has been electively finalized to the stiffening of the penal treatment, converging on the goal of making life imprisonment rigid, subtracted from any flexibility; the criminal trial then regresses to the “silent servant” stage, enslaved to the need to magnify the repressive goals in the construction of a security and fear mass society.*

---

#### CRIMINI “SPECIALI” E STATO DI ECCEZIONE: UNA PREMESSA

Hannah Arendt lo aveva rimarcato, adoperando la lama tagliente della sua intuizione, gli anfratti oscuri della sua esperienza, la sua nitidezza di eloquio: «ci sono crimini che gli uomini non possono né punire né perdonare»<sup>1</sup>, condotte «imperdonabili che trascendono il dominio delle cose umane»<sup>2</sup>. In una lettera del 17 agosto 1946, incastonata nello spessore del carteggio con Karl Jaspers, scriverà che «simili delitti non sono più concepibili dal punto di vista giuridico, e proprio in ciò sta la loro mostruosità», sicché «per delitti di tal fatta non c'è più alcuna punizione adeguata»: insomma, «questa colpa, diversamente da ogni altro crimine, sopravanza e infrange qualsiasi ordinamento giuridico»<sup>3</sup>.

Ma Hannah Arendt si riferiva alla Shoah: a una macchina mostruosa che oggettivamente travalica i crimini, pur talora gravissimi, previsti dai codici penali e oggetto di accertamento nelle aule giudiziarie; a un baratro che – sono sue parole – sopravanza qualsiasi ordinamento giuridico, diversamente da ogni altro crimine, previsto, invece, dalle *Rules of Law*.

L'idea di crimini, tipizzati dai codici penali, che *sopravanzano* e che, perciò, inducono meritevolezze di pena “speciali” e impongono inflessibilità insuperabili lungo l'intero asse che va dalla comminatoria edittale all'irrogazione giudiziale della sanzione, all'inesorabilità della sua esecuzione, è, per contro, at-

---

<sup>1</sup> H. Arendt, *Le origini del totalitarismo* (1948), Milano, Comunità, 1989, p. 628.

<sup>2</sup> H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana* (1958), Milano, Bompiani, 1989, p. 178.

<sup>3</sup> H. Arendt – K. Jaspers. *Carteggio 1926-1969. Filosofia e politica*, a cura di A. Dal Lago, Milano, Feltrinelli, 1989, p. 67.

trezzatura ideologica che appartiene al nucleo stesso del populismo penale<sup>4</sup>: crimini “speciali”, si direbbe; crimini che si vorrebbero collocare nell’*humus* di un riforgiato stato di eccezione<sup>5</sup>.

Nel panorama variegato dell’esperienza dei bradisismi dell’ultimo scorcio, la l. n. 33 del 2019 occupa, allora, uno spazio peculiare: assume un ruolo iconico, in grado di riscrivere equilibri, ben oltre i perimetri e i pesi specifici del trapezio descritto dalle sue coordinate normative di superficie; un ruolo che coinvolge le carature del sistema penale nel suo complesso, e che rimodula, deformandoli, i raggi di curvatura dei rapporti tra diritto sostanziale e processo.

#### “FINE PENA 31.12.9999”: ICONISMO, INESORABILITÀ, POLITICHE DELLA PAURA

L’ergastolo, politicamente e ideologicamente, è uno snodo di coagulo della categoria dell’inesorabile: le sfilacciate del suo plumbeo *background* storico non mancano di mostrarlo con nitidezza<sup>6</sup>. Il populismo penale dell’ultimo scorcio, consapevole della dimensione simbolica della pena “a vita”, dei suoi impatti radianti nell’immaginario sociale e delle sue ricadute politico-elettorali, ha investito sul consolidamento dell’ergastolo, coltivando allo scopo una gamma diversificata di manovre.

Sotto il profilo delle scelte di linguaggio nel discorso pubblico si è, così, anzitutto insistito sul *refrain* di una sbandierata “certezza della pena”, sclerotizzandone i contenuti in chiave di immutabilità di quanto previsto nel *sentencing* del giudicato di condanna: certezza della pena equivarrebbe, così, a fissità del *quantum* e del *quomodo* della sanzione<sup>7</sup>. Il colpevole – potrebbe dirsi – è il suo reato e dunque è la sua pena: affermazione, a tacer d’altro, miope, oltre che culturalmente e costituzionalmente distonica e distopica.

Sotto il profilo operativo, i cantieri parlamentari hanno, da ultimo, implementato in sistema nuove fattispecie punite con la pena edittale “a vita”: è quanto, come è noto, ha disposto il più recente intervento – che pur evidenzia contenuti per altri versi talora condivisibili – in tema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere<sup>8</sup>.

In sintonia con questo *trend* si colloca la l. n. 33 del 2019, che ha escluso in radice la celebrabilità del giudizio abbreviato se l’imputazione è “da ergastolo”<sup>9</sup>. La rigidità della manovra condotta a termine dal legislatore del 2019 eleva la previsione edittale della pena “a vita” a presupposto di un meccanico

<sup>4</sup>Sul concetto di populismo penale cfr., tra gli altri, V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione* (2019), in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), e D. Pulitanò, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 3, p. 235 ss.

<sup>5</sup>Sull’apparato concettuale dello stato di eccezione e sulle sue ascendenze schmittiane cfr., per tutti, G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

<sup>6</sup>Per recenti documentati affreschi sulle vicende storiche dell’ergastolo e sulla sua configurazione contemporanea cfr., per tutti, E. Dolcini, *La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2018, e M. Pisani, *La pena dell’ergastolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 575 ss.; nell’ambito della vasta letteratura in tema cfr., altresì, tra gli altri, gli importanti contributi pubblicati in F. Corleone – A. Pugiotto (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma, Ediesse, 2012.

<sup>7</sup>Per la lucida stigmatizzazione di un simile atteggiamento cfr., *ex plurimis*, le pagine nitide di G. Giostra, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 4, p. 119 ss. e spec. p. 124.

<sup>8</sup>Ci si riferisce, come è noto, alla l. 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che il dibattito politico ha indicato con la formula “codice rosso”: la novella estende, tra l’altro, la pena dell’ergastolo all’omicidio volontario di persona legata all’agente da relazione affettiva o nel caso di stabile convivenza, nonché all’omicidio nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenne (art. 577 c.p., come modificato dall’art. 11 l. n. 69 del 2019); la pena dell’ergastolo è, altresì, estesa al caso di omicidio posto in essere dall’agente che abbia commesso il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsto dal “nuovo” art. 583 *quinquies* c.p. (art. 576 c.p., come modificato dall’art. 12 l. n. 69 del 2019).

<sup>9</sup>Sulla novella del 2019 cfr., tra gli altri, G. Spangher, *Incidere sui benefici e sulle sanzioni come strada ulteriore*, in *Guida dir.*, 2019, n. 21, p. 19 ss., e Id., *Ruolo della pena* (2019), in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), nonché A. Cisterna, *I consistenti impatti di una novella sulle corti di assise*, in *Guida dir.*, 2019, n. 21, p. 22 ss., e F. Giunchedi, *De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a margine della legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo*, in *Arch. pen. web*, 2019, n. 2; per importanti rilievi, pendente il cantiere di lavorazione parlamentare della novella, cfr. A. De Caro, *Le ambigue linee di politica penale dell’attuale legislatore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1627 ss.; A. Scalfati, *L’uso strategico dei procedimenti “differenziati”*, in *Arch. pen.*, 2019, spec. p. 5 s.; nonché N. Triggiani, *Considerazioni sulle proposte di legge in tema di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo*, in *Annali Dipart. Jonico*, 2018, p. 629 ss.

*no trespass*: “fuori i mercanti dal tempio” ne appare la semplicistica, spigolosa, approssimata filosofia di fondo.

Furia iconoclasta, dunque. L’ergastolo è un’icona: a condotte incommensurabili si fanno corrispondere pene inesorabili; la massima pena assume, così, la veste di icona dell’inesorabilità della reazione dello Stato.

L’incrocio, d’altronde, di giudizio abbreviato e reati “da ergastolo” è additato, dal legislatore del 2019, alla stregua di icona di lassismo e di mercanteggiamento, di resa dello Stato, di cedimento decadente. Lotta iconica contro un oggetto iconico, dunque: crociata contro uno specchio da infrangere. Dichiarerà il Ministro della Giustizia, il giorno dell’approvazione della legge in Senato: «Diamo un segnale fortissimo a tutti i cittadini di questo Paese. Ora c’è la certezza della pena, non ci sono più gli sconti di pena a cui i criminali si sono abituati in questo Paese quando ci sono reati gravissimi»<sup>10</sup>.

Palese risulta il traguardo cui mira questa rinnovata passione per l’ergastolo, proiezione attrezzata dell’*affectio* del più recente legislatore per gli inasprimenti di pena e per le fissità meccaniche di computo, costruite erodendo spazi alla discrezionalità giudiziale: l’obiettivo rimane la coltivazione dell’ergastolo come totem, il suo mantenimento in vita facendo crescerne rigogliosa la piantagione, così accreditando come necessaria e, insieme, socialmente virtuosa l’idea del *neverending* nelle sagomature edittali.

Sotto il profilo segnico si consolida, in tal modo, sinistramente la sostituzione dell’antica formula analogica del “fine pena mai” con il suo grottesco corrispettivo digitale: i *format* elettronici impongono comunque, è noto, il completamento del campo della data, e il requisito è soddisfatto attraverso l’apposizione di un convenzionale “31.12.9999”; è stato scritto, in proposito, che «il senso dell’eternità senza sbocco rimane intatto»<sup>11</sup>, pur se, forse, il sarcasmo feroce che detona da questa cifra inaudita amplifica ancor più gli interrogativi sulla china minacciosa che questa nostra era informe sta scegliendo di percorrere.

Così, dunque, la manovra può essere riassunta per descrittori linguistici di obiettivi: sclerotizzare il *neverending*, sotto il paradigma stucchevolmente espresso dal *claim* “certezza della pena”; introdurre in sistema una clausola che esautorò ogni spazio discrezionale, rendendo fissa e, perciò, immutabile l’enormità del 31.12.9999; sancire che non v’è modo di incidervi, ostruendo gli itinerari processuali modulati sul consenso *ex art.* 111, comma 5, Cost., e perciò interdicensi in radice la formulabilità di richieste di giudizio abbreviato.

## OSCILLAZIONI E IMPATTI OPERATIVI: APORIE, ESPERIENZE, SGUARDI PROSPETTICI

I rapporti tra rito abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo sono scanditi – è ben noto – da una storia difficile, connotata da andamenti sinusoidali, condotte carsiche, itinerari giurisprudenziali sormontati da *offendicula*, cocci di bottiglia aguzzi e variopinti, che non converrà, qui, ripercorrere<sup>12</sup>.

Eppure, nella pratica giudiziaria, il connubio aveva funzionato in termini quanto mai incisivi. I dati disponibili<sup>13</sup> segnalano un rapporto tra procedimenti definiti con rito abbreviato e con rito ordinario pari al 17% per l’anno 2016 e al 21% per l’anno 2017. I procedimenti per delitti puniti con la pena dell’ergastolo definiti con rito abbreviato risultano, d’altronde, per il 2016 pari al 68% e per il 2017 al 79%: grandezze che si impongono come davvero estremamente significative.

È su questi così cospicui assorbimenti di carico che ha inciso la l. n. 33 del 2019.

È palese come, già sul piano organizzativo, elidere la possibilità di celebrare giudizi abbreviati per reati punibili con l’ergastolo importa, in primo luogo, impatti cospicui sul carico di lavoro delle corti di

<sup>10</sup> Le dichiarazioni del Guardasigilli alle agenzie di stampa sono documentate, ad esempio, da F.Q., *Rito abbreviato, Senato approva. Riforma è legge: sarà inapplicabile se reati gravi. Bonafede: “con noi chi sbaglia paga”*, in [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it), 2 aprile 2019.

<sup>11</sup> Così significativamente E. Fassone, *Fine pena ora*, 6ª ed., Sellerio, Palermo, 2016, p. 13; per importanti sottolineature sulla digitalizzazione del “fine pena mai” cfr. altresì *ivi*, p. 184.

<sup>12</sup> Sia consentito, per brevità, per questa mappatura e per la griglia essenziale dei riferimenti di letteratura e giurisprudenza, rinviare a G. Di Chiara, sub *art.* 442 *c.p.p.*, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, Ipsoa, 2017, p. 1643 s. e 1654 ss.

<sup>13</sup> Si tratta dei dati di fonte ministeriale forniti a supporto del parere del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, avente ad oggetto “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati puniti con la pena dell’ergastolo”, deliberato dal *Plenum* del Consiglio il 6 aprile 2019 (in [www.csm.it](http://www.csm.it)), p. 6 ss.

assise, peraltro con una redistribuzione delle precedenti competenze distrettualizzate: per i reati di cui all'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p. il giudizio abbreviato si era finora celebrato avanti al giudice dell'udienza preliminare del capoluogo di distretto di corte di appello, mentre la corte di assise avanti a cui, dopo la novella del 2019, dovrà celebrarsi il dibattimento non potrà che essere quella circondariale. La nuova normativa riverbererà, altresì, i suoi effetti sul carico di lavoro dei tribunali, posto che, come è noto, i magistrati togati di assise sono incardinati negli organici dei tribunali. È, d'altronde, palese come le necessarie ricalibrature organizzative incideranno sulla durata dei procedimenti, con effetti riflessi che è fatale trascenderanno i soli dibattimenti per reati punibili con la pena dell'ergastolo.

Ma l'iconicità della manovra ha sopravanzato su tutto: la furia iconoclasta ha prevalso, anche a costo di forzare la mano sull'ossequio formale ai principi costituzionali, additando, anzi, attraverso singolari *excusationes non petitae*, la modifica abrogatrice come fosse imposta da una sorta di doveroso adempimento delle *Grundnormen* di sistema.

Basterebbe, in tal senso, ripercorrere alcuni tratti dell'intervento in aula del relatore del progetto di legge: «grazie a questo testo», è stato detto, «chi compie gravissimi delitti non potrà più accedere a sconti di pena, il tutto nel pieno rispetto del dettato costituzionale»: infatti – si è proseguito – «con l'approvazione di questo testo il Parlamento non toglie garanzie agli imputati, non sminuisce il diritto alla difesa e soprattutto non lede la Costituzione, anzi, ne rafforza i dispositivi, portando a pieno compimento il terzo comma dell'art. 102», a proposito della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia; «da domani» – si è rimarcato – «chi compirà reati quali ad esempio l'omicidio volontario aggravato, la strage o la violenza sessuale aggravata sarà necessariamente sottoposto al giudizio di una Corte composta anche da giudici popolari e non più quindi da un solo magistrato; e, se condannato, non accederà automaticamente ad odiosi sconti di pena, che troppe volte hanno offeso la dignità delle vittime, dei loro congiunti e del lavoro delle Forze dell'ordine e degli inquirenti»; sicché – si è concluso – «la riforma che votiamo oggi contribuisce a rendere la nostra giustizia più giusta e a rimettere al centro la dignità delle vittime senza sconti per i colpevoli, mantenendo tuttavia intatto e inalterato il sacrosanto diritto alla difesa secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione»<sup>14</sup>.

Omettendo, qui, di chiosare ciascuno dei rilievi appena riprodotti, converrà far cenno, piuttosto, a un nodo che innegabilmente caratterizzava l'ormai tramontato assetto. Esisteva, invero, un problema – per dir così – di scala commisuratoria discreta, discontinua, che muoveva dalla configurazione normativa della riduzione premiale per i reati “da ergastolo” incrociata con la disciplina del concorso tra circostanze eterogenee<sup>15</sup>: ove l'aggravante *ex artt. 576 e 577 c.p.* fosse stata considerata prevalente rispetto alle circostanze attenuanti, la pena base sarebbe rimasta l'ergastolo “semplice”, ridotto in giudizio abbreviato a 30 anni di reclusione; se, per contro, il giudice del giudizio abbreviato avesse formulato un giudizio di equivalenza dell'aggravante *ex artt. 576 e 577* rispetto alle riconosciute attenuanti, la pena base si sarebbe attestata su 24 anni di reclusione, sicché, per effetto della riduzione premiale del terzo, sarebbe pervenuta, in giudizio abbreviato, a 16 anni di pena detentiva.

Rimaneva – avrebbero detto i fisici teorici – un intervallo oscuro, una voragine tra 16 e 30 anni, interdetta alla discrezionalità giudiziale: un baratro che dava luogo a una distorsione del sistema.

Ma la pur preesistente stortura non giustificava certo, né – meno che mai – la rendeva doverosa, la soluzione estrema dell'eliminazione del giudizio abbreviato per i reati “da ergastolo”: una «soluzione disfunzionale», è stato ancora rimarcato, espressione dell'ideologia del «penale perpetuo»<sup>16</sup>. Non per nulla, l'Unione delle Camere penali italiane, all'indomani della definitiva approvazione della novella del 2019 in Senato, si è espressa in termini di «idolatria della pena eterna, che risponde solo all'esigenza di assicurarsi un facile quanto effimero consenso in termini di esemplarità, senza curarsi non solo dei costi umani, ma anche delle gravi inefficienze che si producono sul sistema giudiziario»<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> *Atti parlamentari, XVIII Leg., Senato della Repubblica, Aula, 105ª sed. pubbl., 2 aprile 2019, resoc. sten., intervento del Sen. Ostellari, pag. 5.*

<sup>15</sup> Lo ha posto in evidenza, con grande lucidità, D. Pulitanò, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 3, p. 244 s.

<sup>16</sup> Così D. Pulitanò, *Sulle politiche penali in discussione* (2018), in *www.giurisprudenzapenale.com*, p. 2.

<sup>17</sup> In questi termini il documento approvato dalla Giunta dell'Unione delle Camere penali italiane il 3 aprile 2019, in *www.camerepenali.it*; per ulteriori chiose cfr. altresì la delibera adottata dalla medesima Giunta dell'Unione delle Camere penali il 5 aprile 2019, *ivi*.



## REGOLE PROCESSUALI “SERVENTI”, PARADIGMA SANZIONATORIO E COMPONENTISTICHE DELLA CORNICE EDITTALE: UNA REGRESSIONE ALL’ERA DEL “SERVO MUTO”?

Ulteriori profili di politiche di sistema vanno, peraltro, rimarcati.

È superfluo sottolineare come, su un piano generale di metodo, gli strumentari che forgiavano la previsione edittale e le regole del processo, che pur intrecciano fasci dialogici continui, si collochino, tuttavia, su piani d’officina distinti. La l. n. 33 del 2019 sovverte, per contro, l’ordine fisiologico delle due piattaforme: è palese come le regole del processo vengano, qui, rimodulate in chiave di integrazione della previsione edittale.

Ci si trova, appar chiaro, su un piano del tutto diverso dalle logiche del doppio binario processuale. Nei segmenti di doppio binario implementati in sistema, la diversità delle regole risponde alla logica di rendere più efficiente il rito penale in funzione di talune specificità della materia oggetto del processo: così, nei procedimenti per reati in materia di criminalità organizzata, i termini per le indagini hanno una cronologia diversa e il procedimento di proroga è coperto, non essendo previsto alcun avviso al sottoposto alle indagini o al difensore di questi; l’ammissione della prova è inibita se tende alla ripetizione, sul medesimo oggetto, di dichiarazioni già rese in contraddittorio con la partecipazione del difensore dell’imputato; le intercettazioni ambientali domiciliari prescindono dal requisito della *suspicio perdurantis criminis*; nell’individuazione della misura cautelare personale da adottare si presume *iuris et de iure* l’inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere. Anche laddove le scelte di doppio binario diano luogo a limitazioni del diritto di difesa, il raggio d’azione di queste è perimetrato dai confini del processo.

La logica su cui si coagula la l. n. 33 del 2019 è ben diversa: se l’imputazione è “da ergastolo”, il rito abbreviato viene espunto dal ventaglio delle alternative processuali possibili, e ciò avviene non in funzione delle caratteristiche del rito, al fine di realizzare scopi funzionali rispetto alle finalità del processo, ergo all’accertamento efficiente del fatto, ma allo scopo di irrigidire le soglie del trattamento sanzionatorio, spingendole verso l’alto e implementando in sistema una manovra di esautoramento progressivo degli spazi di discrezionalità giudiziale.

Potrebbe, sul piano formale, obiettarsi che l’art. 111, comma 5, Cost. è comunque osservato: è sottoposta a riserva di legge la disciplina dei casi in cui la prova non si forma in contraddittorio per consenso dell’imputato; qui, per i reati “da ergastolo”, è la legge a scegliere di escludere la celebrabilità del giudizio abbreviato, devolvendo, dunque, la *plena cognitio* del merito alla centralità esclusiva del giudice dibattimentale.

V’è, però, un problema significativo di ragionevolezza delle scelte adottate dal legislatore ordinario: un problema che pone in evidenza ferite aperte di sistema.

Basterà, qui, a titolo esemplificativo, porre a raffronto le fattispecie di omicidio volontario del coniuge divorziato e di omicidio del coniuge separato: nel primo caso, prevedendosi una pena edittale da 24 a 30 anni di reclusione, l’accesso al giudizio abbreviato è ammesso, sicché, in esito al rito speciale, applicata la diminuzione premiale, la fascia sanzionatoria spazierà da 16 a 20 anni di reclusione; nel caso, invece, dell’omicidio volontario del coniuge separato che si consumi prima della sentenza di divorzio, la pena edittale permarrà l’ergastolo, insuscettibile di riduzione premiale in quanto, per effetto della l. n. 33 del 2019, l’accesso al giudizio abbreviato risulta qui radicalmente interdetto. Quale ragionevolezza, dunque? Può dirsi che, attraverso la novella del 2019, si sia ricondotto il sistema a più coerenti *standard* di accettabilità sociale? Non si propone ancora, pur sotto altre spoglie, a fronte di due condotte – l’omicidio del coniuge separato e del coniuge divorziato – che non sembrano giustificare solchi così radicali, la già stigmatizzata banda oscura che separa, in questo caso, i 16 anni di reclusione frutto della diminuzione premiale e l’irriducibilità dell’ergastolo reso insuscettibile di qualsiasi flessione?

È palese, dunque, come, per i reati “da ergastolo”, l’esclusione del giudizio abbreviato entri, in termini del tutto anomali, a far parte del paradigma sanzionatorio: vi sono condotte considerate tanto gravi da imporre una meritevolezza di pena connotata da una rigida gravità che drena con sé l’esclusione di un rito il quale, ove celebrato, importerebbe una riduzione premiale di matrice processuale.

Potrebbe ritenersi, *prima facie*, che il quadro edittale interferisce con la gamma di strumenti processuali adoperabili: *nihil novi sub sole*, se così fosse. V’è, qui, tuttavia, come si è mostrato, ben più: l’esclusione del giudizio abbreviato, i cui effetti riflessi si riverberano, oltre la linea del giudicato, sulla dosimetria della pena, entra a far parte del quadro edittale, ne costituisce elemento integrante; si incardina su questo fulcro, per intero, la dichiarata *intentio legis*.

L'interferenza tra le due anime del sistema penale assume, allora, connotati peculiari. L'esigenza di solidificare effetti *tranchant* sul terreno sostanziale – con ogni sbandierato risolto in termini di orientamento culturale dei consociali – strumentalizza le regole processuali, rendendone recessiva l'intrinseca funzione, e riduce nuovamente il processo penale a servo muto – riprendendo una metafora suggestiva – del diritto penale sostanziale<sup>18</sup>: un riflusso a uno stato servile, una regressione delle ere geologiche dai solchi di una penalità di sistema all'evo oscuro di un'afasia del processuale asservito a una spettacolarizzazione degli scopi repressivi.

L'attuale Pontefice – che, sull'ergastolo come «pena di morte nascosta», aveva avuto modo di adoperare linguaggi di grande trasparenza<sup>19</sup> – ha di recente rimarcato, nel corso della visita a una delle periferie suburbane della diaspora che reclamano rammendi sapienti, come sia «triste vedere con quanta facilità oggi (...) si maledice, si disprezza, si insulta»: presi – ha chiarito – «da troppa frenesia, non ci si contiene e si sfoga rabbia su tutto e tutti», sicché «spesso, purtroppo, chi grida di più e più forte, e chi è più arrabbiato, sembra avere ragione e raccogliere consenso»; e ha esortato a non lasciarsi «contagiare dall'arroganza»<sup>20</sup>. Sembrano, queste parole, pur riferite in via diretta ai contesti comuni di convivenza quotidiana, suscettibili di estensione ai profluvii della cantieristica normativa nell'era del populismo penale e delle logiche del nemico: meritano, queste parole, di essere raccolte, *si parva licet*, più laicamente, certo, ma con la medesima appassionata convinzione.

---

<sup>18</sup> Il noto riferimento è al saggio di T. Padovani, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 431 ss.

<sup>19</sup> Papa Francesco, *Discorso alla delegazione dell'Associazione internazionale di diritto penale*, 23 ottobre 2014, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>20</sup> Papa Francesco, *Omelia a Casalbertone (Roma)*, 23 giugno 2019, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).